

## UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE

### Provvedimento n. 1 del 18 maggio 2026

Il giorno **18 maggio 2026** alle ore **12.00** si è riunito presso la Sala Giunta della Provincia l'Ufficio Elettorale provinciale così composto:

Presidente Donato Salvatore Marengo  
Componente Michele Maldonese  
Componente Valentina Cerigo  
Componente Michele Eugenio Russo  
Componente Sara Macario (in sostituzione di Gianpaolo Frasson, componente effettivo)

### L'Ufficio Elettorale provinciale

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale, richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 11/05/2026 con il quale sono state indette per il giorno 21 giugno 2026 le elezioni per il Presidente della Provincia di Asti;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 12/05/2026 con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale provinciale per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse all'espletamento delle elezioni sopra citate;
- le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla L. n. 56/2104, contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014;
- la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio provinciale, n.19 del 26.08.2014 con la quale è stato approvato il "*Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Asti*", modificato con D.C.P. n. 56 del 03/10/2016;

apre la discussione sui seguenti argomenti:

### **CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE E DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PONDERAZIONE DEL VOTO ESPRESSO DAGLI ELETTORI**

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale richiama le seguenti disposizioni:

- art. 7 del Manuale operativo citato che stabilisce:
  1. *Su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali), per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*
  2. *Nella attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza*
  3. *Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.*

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.

- l'art. 8 del Manuale operativo che stabilisce:

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni.

2.. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi Provinciali dovranno comunicare tempestivamente alla Provincia la cessazione dalla carica presso il rispettivo Comune.

- l'art. 10 del Manuale operativo che stabilisce:

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza, al 35° giorno antecedente quello della votazione, del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.

2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

3. Sulla base delle attestazioni trasmesse dai Comuni, l'Ufficio elettorale determina, in applicazione dei criteri previsti dall'allegato A della Legge 56/2014, l'indice di ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Province.

4. L'indice di ponderazione di cui al comma 3 è reso noto attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Fa presente che:

- con nota prot. 9884 del 29.04.2026 è stato chiesto ai Comuni di trasmettere, entro venerdì 15 maggio 2026, un'attestazione contenente l'elenco degli Amministratori (Sindaco e Consiglieri) per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale; tali attestazioni sono acquisite agli atti dell'ufficio.

- sulla base alle suddette attestazioni e delle verifiche effettuate risulta che il corpo elettorale risulta composto da numero 1298 elettori alla data del 35° giorno antecedente la votazione;

- il numero complessivo degli aventi diritto al voto, determinato come sopra specificato, viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Asti;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 ha previsto che il valore del voto espresso dagli elettori sia ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di appartenenza, secondo i criteri previsti dall'allegato A della predetta legge che fanno riferimento principalmente alla popolazione e al numero degli amministratori in carica presso i singoli Comuni;

- ai fini delle elezioni provinciali, i 117 Comuni della provincia di Asti sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

- Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; (n. 109 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti; (n. 2 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti; (n. 3 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; (n. 2 Comuni).
- Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti; (n. 1 Comuni).

Precisa che come indicato nell'Allegato A alla Legge n. 56/14 e nella Circolare n. 32/14, nonché nelle FAQ dell'UPI, per la determinazione degli indici di ponderazione si è fatto riferimento alla popolazione legale accertata attraverso il censimento del 2021 (cfr. DPR 20 gennaio 2023, pubblicato in GU n.53 del 03-03-2023).

Fa presente che i Comuni di Calosso, Moncucco Torinese e Settime sono interessati dalle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali convocate il 24 e 25 maggio 2026; ai fini della determinazione del corpo elettorale attivo e passivo sono stati considerati i Sindaci e i consiglieri comunali attualmente in carica, come da attestazioni trasmesse.

L'Ufficio elettorale procederà all'aggiornamento del corpo elettorale a seguito della trasmissione da parte dei Comuni sopra indicati delle attestazioni contenenti l'elenco dei nuovi Amministratori eletti e per i quali sia avvenuta la convalida da parte del Consiglio comunale.

Indica a tal proposito che l'art. 1, comma 79, della Legge n. 56/2014 prevede che :*"In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge:*

*a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;*

*b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, **qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti**".*

Precisa che i consigli comunali dei Comuni di Calosso, Moncucco Torinese e Settime sono inferiori alla soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Ciò premesso, l'**Ufficio Elettorale** stabilisce:

- di prendere atto della consistenza al 35° giorno antecedente quello della votazione del corpo elettorale attivo e passivo, ai sensi dell'art. 10 del manuale sopra indicato, (All. 1) e di determinare, in applicazione dei criteri previsti dall'allegato A della Legge n. 56/2014, l'indice di ponderazione dei Comuni cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Province. (All. n. 2);

- di dare atto che gli aventi diritto al voto sono n. 1298 e quindi il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle liste di candidati per il Presidente della Provincia di Asti è determinato in n. 195 (il 15% di 1298= 194,7, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali);

- di stabilire che è comunque consentito ad un Consigliere comunale di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nella lista sezionale previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere Comunale al momento dell'espressione del voto. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di sezione;

- di stabilire inoltre che in mancanza di tale attestazione il Consigliere può autocertificare la titolarità della propria carica e acquisire sulla stessa la sottoscrizione del Sindaco o del Segretario Comunale del Comune di appartenenza e il Presidente del seggio elettorale, effettuate le opportune verifiche, ammette il Consigliere all'esercizio del voto. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di sezione;

- di pubblicare gli allegati nn. 1 e 2 sul sito della Provincia di Asti nella sezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026".

## **APPROVAZIONE MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale richiama le seguenti disposizioni:

- art. 16 del Manuale operativo sopra indicato che prevede:

*1. La candidatura alla carica di presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto dallo stesso ufficio.*

*2. Su tale modello sono indicati, in particolare:*

a) la candidatura alla carica di presidente della Provincia redatto come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a presidente della Provincia";

b) due delegati di lista, di cui uno supplente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei Comuni della Provincia – anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto dall'ufficio elettorale.

**L'Ufficio Elettorale**, in applicazione della disposizione sopra riportata, approva i seguenti modelli:

Modello 1 - Atto principale - Presentazione candidatura Presidente della Provincia

Modello 2 - Atto separato - Presentazione candidatura Presidente della Provincia

Modello 3 - Dichiarazione accettazione candidatura a Presidente della Provincia

Modello 4 – Ricevuta lista candidati a Presidente della Provincia

Modello 5 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

Il Presidente fa presente, che in linea con le disposizioni sopra riportate, la candidatura a Presidente della Provincia non è identificata da alcun simbolo o denominazione.

Qualora la candidatura presentata fosse identificata da una denominazione o contrassegno la stessa sarà ritenuta comunque ammissibile; occorre in questo caso che siano rispettate le indicazioni previste dall'art. 15 del Manuale operativo citato relativamente alla presentazione delle liste per le elezioni del Consiglio provinciale.

Fa altresì presente che l'UPI con una FAQ, dopo aver ribadito che per le elezioni del Presidente della Provincia il contrassegno è possibile ma non richiesto, consiglia, onde evitare qualunque rischio di contestazione, di non apporre l'eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale.

**Per tale motivo propone, in linea anche con altre amministrazioni provinciali, di aderire a tale interpretazione e stabilire che sulla scheda elettorale non sarà apposta l'eventuale denominazione o contrassegno ma unicamente il nominativo del candidato Presidente.**

L'Ufficio elettorale approva.

Dispone la pubblicazione (allegato n. 3) sul sito della Provincia di Asti nella sezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026" dei modelli 1-2-3-5.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI TRASPARENTI**

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale illustra le disposizioni in materia di "elezioni trasparenti" previste dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 3/2019 che prevedono l'obbligo per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico partecipanti alle elezioni amministrative di pubblicare entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, nel proprio sito internet ovvero, per le predette liste, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si siano presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il CURRICULUM VITAE, fornito dal candidato medesimo, e il relativo CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE di cui all'art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 rilasciato non oltre 90 (novanta) giorni prima della data fissata per l'elezione.

Il comma 15 del medesimo art. 1 dispone, altresì, che l'Ente cui si riferisce la consultazione elettorale pubblici in una apposita sotto-sezione, denominata "Elezioni trasparenti", del sito internet, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale per ciascuna lista nonché per ciascun partito o movimento

politico che presentino candidati alle elezioni provinciali, in maniera facilmente accessibile gli anzidetti documenti, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista, previamente comunicati all'Ente stesso, al fine di consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate, attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Ciò premesso, l'**Ufficio elettorale** valuta che anche per le presenti elezioni provinciali debbano trovare applicazione le disposizioni in materia di "elezioni trasparenti" previste dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 3/2019 sopraindicate e fissa i seguenti termini di scadenza:

a) **entro domenica 7 giugno 2026:** pubblicazione per ciascun candidato del curriculum vitae e del certificato del casellario giudiziale sul proprio sito internet;

b) **entro mercoledì 10 giugno 2026:** trasmissione alla Provincia di Asti:

- del curriculum e del certificato del casellario giudiziale (in formato pdf) del candidato nonché del link del sito internet del candidato sul quale sono stati pubblicati i predetti documenti al fine di consentirne la pubblicazione dei medesimi - ai sensi dell'art. 1, c. 15, della citata L. 3/2019 - sul proprio sito istituzionale nella sezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026";

La trasmissione deve avvenire tramite la mail [organi.istituzionali@provincia.asti.it](mailto:organi.istituzionali@provincia.asti.it) oppure tramite Pec [provincia.asti@cert.provincia.asti.it](mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it);

c) **entro domenica 14 giugno 2026:** pubblicazione dei predetti atti sul sito dell'Ente sopra indicato.

Dispone altresì che venga data informazione delle presenti disposizioni mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Asti nella sezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026" (allegato n. 4).

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## **VADEMECUM DELLE OPERAZIONI ELETTORALI**

Il Presidente dell'Ufficio elettorale infine ritiene utile, al pari di quanto già avvenuto nelle precedenti tornate elettorali, fornire idonea informazione agli amministratori comunali in merito ai principali adempimenti riguardanti lo svolgimento delle elezioni provinciali.

Illustra a tal fine il documento contenente il vademecum delle operazioni elettorali.

L'**Ufficio elettorale** condivide la proposta del Presidente e dispone la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Asti nella sezione "Elezioni Presidente della Provincia 2026" del documento allegato (allegato n. 5).

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAR CONDICIO**

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale indica che una nota dell'Unione Province Italiane (UPI) chiarisce quali siano le procedure da seguire in tema di propaganda elettorale.

Dà lettura della nota trasmessa da UPI in occasione delle elezioni del 2024 nella quale si ricorda che, come espressamente indicato all'art. 9 della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Interno n. 32/14 recante le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento elettorale, poiché i candidati alle elezioni Provinciali sono Sindaci e consiglieri comunali in carica, nei loro confronti opera "*il divieto di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*".

Nello specifico, l'art. 9, c. 1 della Legge n° 28/00 dispone che "*dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere*

*attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.*

I candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.

Il Presidente dell'Ufficio Elettorale propone di pubblicare sul sito internet della Provincia di Asti nella sezione “Elezioni Presidente della Provincia 2026”, la comunicazione dell'UPI. (allegato n. 6)

**L'Ufficio elettorale** prende atto di quanto riportato dal Presidente.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

L'Ufficio elettorale prende inoltre atto dei termini dei principali adempimenti riguardanti lo svolgimento delle elezioni provinciali e dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Provincia di Asti unitamente agli allegati sopra indicati.

La riunione termina alle ore 13.25.

Asti, 18 maggio 2026

**L'UFFICIO ELETTORALE:**